



Prefettura di Forlì - Cesena

Ufficio Territoriale del Governo

Area Ordine e Sicurezza Pubblica

Pagina 1 / 2

**RINNOVO ISCRIZIONE
WHITE LIST PROVINCIALE**

n. 675/2023/F.172/AM – Proc. 1285/2023/W

**IDROTERMICA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA
info@pec.idrotermicacoop.it**

- VISTA** l'istanza di rinnovo dell'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013, presentata da IDROTERMICA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in FORLI' (FC), VIA BARTOLOMEO VANZETTI, 1 -P.IVA 00336810403 - ricevuta in data 29/11/2023;
- PRESO ATTO** che le attività svolte dall'impresa richiedente rientrano nei settori di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- CONSIDERATO** che, sulla base degli accertamenti all'uopo esperiti nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 67, 84 comma 4 e 91 D.Lgs. 159/2011, non sono emersi elementi relativi ad una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, né circostanze tali da suffragare ipotesi di eventuali tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa in argomento;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere all'iscrizione dell'impresa innanzi richiamata negli elenchi della White List della provincia di Forlì-Cesena;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.;
- VISTA** la Legge n. 241/90 e ss.mm.;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Franco Zimmitti Tel 0543/719451



Area Ordine e Sicurezza Pubblica

Ufficio Antimafia

Pagina 2/2

DECRETA

la **IDROTERMICA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA** - partita iva 00336810403 - con sede legale in FORLI' (FC) **iscritta negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.**

L'iscrizione nella White List provinciale, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, c. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, è valida per la durata di un anno dalla data di adozione e pubblicazione del presente provvedimento. Laddove non pervenga idonea istanza di rinnovo almeno 30 giorni prima della data di scadenza del presente decreto, verrà disposta la cancellazione dell'impresa dagli elenchi della White List provinciale.

È fatto obbligo, in ogni caso, di segnalare, entro 30 (trenta) giorni eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto. L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, dovrà comunicare, oltre alle modifiche di cui sopra, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 del D.L. 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine di trenta giorni previsto per la comunicazione di quanto sopra, decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche. La mancata comunicazione delle suddette variazioni, comporta l'immediata cancellazione dagli elenchi; in tal caso, potrebbe altresì configurarsi la violazione dell'art. 86, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, cui consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 60.000.

Qualora dalle verifiche attivate in seguito alle intervenute variazioni, siano riscontrate situazioni di controindicazione ai fini antimafia, si procederà alla cancellazione della società dagli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 l'iscrizione negli elenchi della White List Provinciale, tiene luogo della documentazione antimafia liberatoria **anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.**

IL VICEPREFETTO VICARIO
(*Longhi*)